

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

Oggetto: **Parere sulla sulla preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del Comune di Albiano d'Ivrea per la distribuzione delle risorse trattamento accessorio 2016**

La sottoscritta Ventola dr. Ida Elisa, Revisore del Comune di Albiano d'Ivrea, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/11/2014.

VISTO

la richiesta pervenuta per il rilascio del parere sulla preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del Comune di Albiano d'Ivrea per la distribuzione delle risorse trattamento accessorio 2016;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 5, comma 3, C.c.n.l. 1 aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22 gennaio 2004, prevede che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto”*;
- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, al comma 3 sexies, introdotto dall'art.54 comma 1 D.Lgs.27 ottobre 2009 n.150 testualmente dispone: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;*
- l'art. 40 bis comma 1 dello stesso decreto prosegue sancendo che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle*

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti... ”.

- il predetto art. 40, comma 3 quinquies, ultimi periodi, recita: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli art. 1339 e 1419 2° comma del Codice Civile;*
- che l’art.9 co.2 bis del DL 78/2010 come modificato dall’art.1 comma 456 l.147/2013 dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;*
- la legge 190 comma 256 del 23.12.2014 – legge di stabilità 2015- non dispone la proroga dell’art. 9 comma 21 ultimo periodo del d.l. 78/2010 riguardante le progressioni orizzontali, che tornano ad avere valenza economica e non solo giuridica;
- l’art. 1, comma 557 della legge 27/12/2006, n. 296 prevede il contenimento dei costi delle spese di personale.

PRESO ATTO CHE

- in data 18 marzo 2016 la delegazione trattante di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno siglato una preintesa di contratto collettivo decentrato per il personale del Comune di Albiano d’Ivrea per l’utilizzo delle risorse del fondo trattamento accessorio anno 2016.

- nel rispetto della procedura e della normativa prevista, sono state messe a disposizione del Revisore, oltre allo schema di Verbale di Contrattazione con i relativi allegati economico-finanziari, sia la Relazione Tecnica, sia la Relazione Illustrativa ex articolo 40, comma 3-sexies, e articolo 40-bis, comma 2 del D.lgsl 165/2011, al fine di consentire la formulazione del parere di competenza sugli aspetti di carattere economico-finanziari e di controllo sulla compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli derivanti dalle applicazioni di norme di legge e di contratto,

ACCERTATO CHE

- dalla disamina complessiva dello schema di Verbale di Contrattazione con i relativi allegati economico-finanziari, della Relazione Tecnica, della Relazione Illustrativa, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui al D.lgs. n. 165/2011 ed al C.C.N.L. relativo al Comparto Regioni/Enti locali attualmente vigente, si evince che sono state correttamente attuate sia la costituzione ex lege ed ex CCNL del fondo di produttività, sia la destinazione del Fondo alle singole voci;
- dallo Schema di Accordo e dalle Relazioni di cui sopra si evidenziano costi compatibili con i vincoli di bilancio;
- sono state altresì rispettate le disposizioni previste dall'art. 9 del D.L. 78/2010 e ss.mm. in relazione al criterio di utilizzo delle risorse;
- per effetto dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale sono decurtate di un importo pari € 1.385,27;
- Il totale del fondo per l'anno 2016 è pari ad € 19.787,90 come di seguito dettagliato:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	13.403,51
Risorse variabili	6.384,39
Residui anni precedenti	
Totale	19.787,90

- la parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 è quantificata in Euro 13.403,51;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale;
- il totale del fondo come da determinazione n. 24 del 16/03/2016 è stato impegnato ai capitoli 2164.1,2164.2,2164.3,2164.5 del bilancio di previsione.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate ai capitoli 2165-1,2165.2,2165.3,2165.5 del bilancio di previsione; le somme per IRAP sono impegnate ai capitoli 2166, 2164.1,2164.2,2164.3,2164.5.1,2166.2,2166.3,2166.4 del bilancio di previsione.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

CERTIFICA CHE

- la materia disciplinata dalla preintesa rientra fra le materie oggetto di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1 aprile 1999;
- le risorse iscritte nel fondo in parte stabile e variabile sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del fondo;
- i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2016, così come esposti nella relazione tecnica finanziaria in premessa richiamata, sono compatibili con i vincoli derivanti dal bilancio, con il patto di stabilità e con il vincolo di riduzione di spesa di personale;
- l'erogazione del fondo avviene in conformità agli istituti previsti e disciplinati dai contratti collettivi nazionali.

ESPRIME

parere favorevole all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo annuale - anno 2016 per il personale del Comune di Albiano con i relativi allegati economico-finanziari, alla Relazione Tecnica e alla Relazione Illustrativa ex articolo 40, comma 3-sexies, e articolo 40-bis, comma 2 del D.lgs 165/2011, con riferimento ai vincoli di carattere economico-finanziario del bilancio ed alla compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli derivanti dalle applicazioni di norme di legge e di contratto.

Ciriè, li 22 Settembre 2016

Il Revisore

Dr. Ida Elisa Ventola

